

XVII LEGISLATURA  
**CAMERA DEI  
DEPUTATI**

N. 2343

---

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

**(RENZI)**

dal ministro dell'economia e delle finanze

**(PADOAN)**

e dal ministro dell'interno

**(ALFANO)**

Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

*Presentato il 30 aprile 2014*

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(Modificazioni alla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e ad altre norme).*

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

*b)* al comma 118, primo periodo, le parole: «, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza,» sono soppresse.

2. Il [terzo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e successive modificazioni, è soppresso.

3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «ferma restando la copertura» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio regionale».

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di immobili pubblici).*

1. L'articolo 2-bis del [decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 dicembre 2013, n. 137](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. – (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). –

1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

2. Al [terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni» sono soppresse.

3. All'[articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della [legge 27 febbraio 1985, n. 52](#), e dall'[articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)»;

b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della [legge 27 febbraio 1985, n. 52](#), e dall'[articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)».

4. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2001, n. 410](#), come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-*quinquies* del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del [comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005](#), e successive modificazioni.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti o società pubblici spettano a un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente, di cui al primo periodo, nell'individuazione di criteri generali per l'attuazione dei programmi.

Art. 3.

(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

1. Dopo il [comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario *ad acta* appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'[articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#).

5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario *ad acta* adotta tutti gli atti di natura programmatica e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio».

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

#### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di Expo 2015).*

1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «le società *in house* degli enti locali soci di EXPO s.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;

b) le parole: «31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».

#### Art. 5.

*(Salvaguardia di effetti e disposizioni finali).*

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-[legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e [legge 30 dicembre 2013, n. 151](#), recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi

in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, non convertiti in legge.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.